

Commenti

ECONOMIA CIRCOLARE, IL RILANCIO PASSA DALLO SBLOCCA RICICLO

di **Andrea Fari e David Röttgen**

Lo sblocca cantieri conferma che gli impianti di riciclo e recupero di rifiuti possono generare autentiche materie prime (*end of waste*), è l'economia circolare. Il riconoscimento dell'*end of waste* potrà, purtroppo, solo avvenire ove siano rispettati i criteri tecnici stabiliti - ormai più di venti anni fa - dai decreti sul recupero in forma semplificata (peraltro mai notificati a Bruxelles, quali norme tecniche, né allora né oggi).

Soltanto chi rientra nei criteri previsti per le autorizzazioni in forma semplificata, potrà beneficiare dello "sblocco" della nuova norma potendo ora anche aumentare - rispetto ai limiti quantitativi stabiliti dai tali decreti - le quantità di rifiuti trattate.

Non ne possono beneficiare quegli impianti che vorrebbero adottare - o addirittura già adottano - le *best practices* affermatesi nel settore del recupero dei rifiuti dal 1998 a oggi.

Il paradosso, tutto italiano, nasce da alcuni elementi: l'esistenza di criteri di recupero, vetusti di vent'anni addietro e mai aggiornati, l'inerzia del ministero dell'Ambiente ad adottare nuovi decreti *end of waste*, una sentenza singolare del Consiglio di Stato e il timore che le "autorità competenti" (Regioni e Province), nell'autorizzare gli impianti, applicassero ai prodotti in uscita caratteristiche tecniche differenziate regione per regione (a quale pro, viene da chiedersi, dato che esistono standard di processo e norme tecniche sui prodotti, spesso anche europee).

L'economia circolare in Italia è quindi ad una battuta d'arresto definitiva - con una valanga di ricorsi che interesseranno i giudici amministrativi, e aziende del riciclo a rischio chiusura - con un aggravarsi dello stato emergenziale dei rifiuti?

No, purché il legislatore - ancora prima che qualche Provincia proce-

da con le revoche delle autorizzazioni - intervenga d'urgenza concedendo alle amministrazioni competenti in materia (Regioni, Province) il potere di riconoscere l'*end of waste* "caso per caso" nell'ambito di un procedimento autorizzativo, debitamente istruito e condotto.

Varie pronunce giurisprudenziali sul tema confermano che le norme europee consentono alle amministrazioni competenti, laddove non vi siano regolamenti europei o norme nazionali per specifiche tipologie di rifiuti, di riconoscere l'*end of waste* "caso per caso" nell'esercizio del potere di autorizzazione di un singolo impianto di recupero/riciclo. E infatti non è neanche vero che le sentenze della Corte di giustizia europea non consentono il "caso per caso".

Già durante la vigenza delle precedenti direttive, la Corte aveva stabilito che «qualora non sia stato definito nessun criterio a livello dell'Unione [...] gli Stati membri possono decidere caso per caso se taluni rifiuti abbiano cessato di essere rifiuti, tenendo conto della giurisprudenza applicabile in materia» (CGUE 2013, C-358/11, Lapin L.).

E la "giurisprudenza applicabile" aveva statuito in più occasioni, che laddove vi fosse "equivalenza" tra il materiale all'esito dell'attività di recupero e un prodotto riconosciuto, dovesse riconoscersi anche l'*end of waste* (ad es. CGUE 2008, Lahti Energia (C-317/07), e 2010, Lahti Energia II (C-209/09)).

Persino la più recente giurisprudenza del 2019, citata senza motivo a sostegno della tesi opposta, riconosce agli Stati membri due facoltà, che questi ultimi possono esercitare congiuntamente o disgiuntamente. Essi «possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali, in particolare sulla base delle domande presentate dai detentori della sostanza o dell'oggetto qualificati come "rifiuti", ma possono anche adottare una norma

o una regolamentazione tecnica relativa ai rifiuti di una determinata categoria o di un determinato tipo di rifiuti» (C-60/18 - As Tallinna Vesi c. Keskonnaamet, punto 24).

Né, come avvenuto nella lettura della sentenza del Consiglio di Stato del 2018 sul caso Contarina, ci si può spingere fino a confondere funzioni amministrative e potestà normative, ritenendo che le regole europee possano incidere, negandola, persino sull'attribuzione delle prime a livello sub-statale.

L'attribuzione allo Stato di due diversi e distinti poteri - l'uno di carattere regolamentare, l'altro provvedimento - non interdipendenti tra loro, emerge ora ancor più chiaramente dal nuovo art. 6 della direttiva rifiuti.

La norma europea prevede che «laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale [...] gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali» (art. 6, par. 4).

Se le misure finora adottate dal legislatore nazionale non appaiono ancora "appropriate", c'è lo spazio, e anzi l'obbligo per attuare correttamente la disciplina europea, di riconoscere alle autorità competenti il potere di autorizzare l'*end of waste* "caso per caso", purché in applicazione di standard tecnici riconosciuti e senza pregiudizi per l'ambiente, senza bisogno di ancorarsi alle regole di venti anni fa, ma guar-



dando in avanti.

Un Paese come l'Italia, tuttora a forte vocazione produttiva, non può permettersi di rinunciare alle materie prime che si possono ottenere dai rifiuti, ove opportunamente riciclati e recuperati.

Diversamente, la tanto auspicata "economia circolare" altro non rimarrà che un miraggio.

*Avvocato e docente di Diritto
dell'ambiente all'Università*

Roma Tre e alla Lumsa; avvocato

**UN PAESE COME
L'ITALIA NON PUÒ
RINUNCIARE
ALLE MATERIE
PRIME OTTENIBILI
DAI RIFIUTI**



Peso:21%